

COMUNE DI BOSNASCO

Provincia di Pavia

Ordinanza n. 10/2014

Prot. N. 1679 del 01.07.2014

NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROPRIETARI DEI TERRENI PRIVATI INCOLTI E/O
INFESTATI DA PIANTE DI AMBROSIA - INTERVENTI DI SFALCIO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in questi ultimi anni il numero dei soggetti che sviluppano allergie dal polline di Ambrosia è stato in continua crescita ed attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;
- le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti (sintomi nasali, sintomi oculari e sintomi respiratori) che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;

CONSIDERATO CHE:

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- siti preferenziali dell'Ambrosia nell'ambito urbano sono i terreni incolti, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, i fossi ed in genere tutte le aree abbandonate e semiabbandonate;

RILEVATO CHE l'incuria delle sopracitate aree urbane risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta di cui trattasi;

DATO ATTO che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

RITENUTO di dover disporre in tempo utile misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia negli ambienti urbani e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche provocate dal polline dell'Ambrosia;

RITENUTO pertanto di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con i mesi di settembre ed ottobre;

VISTA la nota dell'ASL di Pavia prot. n°46869 del 27.6.2014 con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante;

VISTO il Regolamento Locale di Igiene recante norme di pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

VISTO l'art.50,5° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e l'art.117 del D.Lgs.31.3.1998, n.112;

ORDINA

Ai *proprietari di terreni incolti* o coltivati ubicati all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze di esso, ai *conduttori di orti urbani* ed ai *proprietari di aree adibite a giardino*, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza **di eseguire tra giugno e settembre** dei periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree di loro proprietà/conduzione ed al successivo mantenimento delle stesse in condizioni di decoro e salubrità, con previsione di sfalci obbligatori nei seguenti periodi:

1° sfalcio: ultima settimana di luglio

2° sfalcio: tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto

Per quanto riguarda le aree in ambito agricolo può essere sufficiente un singolo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, intervenendo prima della fioritura. Un intervento tardivo su piante già fiorite sarebbe dannoso favorendo addirittura la dispersione di polline.

INVITA

- La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba infestante negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
- I proprietari di aree adibite a coltivazione di graminacee e/o altre specie di essenze arboree che favoriscono la proliferazione dell'Ambrosia a provvedere immediatamente al termine della loro coltivazione all'aratura di dette aree o a qualsiasi altro provvedimento atto ad eliminare l'insistenza della pianta sul territorio;

AVVERTE

La cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa come previsto dalla normativa vigente:
 - a. da Euro 50,00 a Euro 200,00 per un'area fino a 2000 mq
 - b. da Euro 200,00 a Euro 500,00 per un'area oltre i 2000 mq
2. qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

DISPONE

La trasmissione di copia del presente atto a

- Stazione dei Carabinieri competente per territorio
- Comando di Polizia Locale – Sede

Copia della presente viene altresì resa nota con l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e negli spazi preposti alle pubbliche affissioni all'interno del territorio comunale.

La Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico comunale, ognuno per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale 01.07.2014



IL SINDACO
Rag. Flavio Vercesi